

PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO ED IL CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS

Il Comitato Italiano Paralimpico (di seguito: CIP), con sede in Roma, Via Flaminia Nuova, 830 - Codice Fiscale 97006060582, nella persona del Presidente pro tempore, Luca Pancalli, domiciliato per la carica presso la sede legale del Comitato suddetto

e

L'Ente di Promozione Sportiva Centro Nazionale Sportivo Libertas (di seguito: CNSL) con sede in Roma, Via Po, n.c.22 Codice Fiscale 80238070587 nella persona del Presidente pro tempore, Musacchia Luigi, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,

Premesso

A)

che la Legge 189/2003 prima e il D.P.C.M. dell'08/04/2004 hanno attribuito al Comitato Italiano Paralimpico, il ruolo di ente preposto al "riconoscimento e coordinamento dell'attività sportiva per persone disabili sull'intero territorio nazionale";

B)

che ai sensi dei suddetti atti normativi, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, il CIP attraverso i Dipartimenti Sportivi coordina e disciplina l'organizzazione sportiva agonistica e promozionale degli sport da esso riconosciuti;

C)

che il CIP, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei propri quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport per disabili. A tale scopo è stato elaborato ed approvato dal CIP uno specifico "Regolamento per la Formazione", che prevede la razionalizzazione dei percorsi formativi con meccanismi certi ed una effettiva valorizzazione della cosiddetta formazione permanente;

D)

Che il Comitato Italiano Paralimpico:

- è riconosciuto dallo Stato (vigilanza Ministero Beni Culturali) e dal CONI per le attività di alto livello ed è affiliato all'IPC e all'EPC;
- è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per le attività di Sport per Disabili;
- persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;
- ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici;

F)

che il Centro Nazionale Sportivo Libertas:

- è riconosciuto, ai fini sportivi, dal CONI;
- è riconosciuto altresì dal Ministero degli Interni, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e Ministero dell'Istruzione;
- è iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sportiva;

G)

che il Centro Nazionale Sportivo Libertas, in accordo alla "NUOVA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL CONI E GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA", approvata dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1252 del 21/10/2003, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie discipline;

H)

che il CIP ed il CNS Libertas (di seguito: le Parti) condividono:

- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo. 1 - Norme generali

1.1

Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo per lo sviluppo della disciplina", nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

1.2

Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici.
- per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi privi di barriere architettoniche;
- per favorire la promozione dell'attività sportiva dei disabili nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici.
- per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali dello sport per disabili attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

1.3

Le Parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai rispettivi Organi di Giustizia nei confronti dei rispettivi tesserati.

1.4

Le Parti si impegnano, altresì, a darsi reciproca informazione ed a concordare per quanto possibile linee comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell'ambito della stessa disciplina.



Articolo. 2 – Attività sportiva

2.1

I termini “Campionati Italiani” e “Campione Italiano”- per tutte le categorie - e, riferiti all’attività internazionale, “Squadra Italiana” o “Nazionale” (Atleti Azzurri)”, possono essere utilizzati esclusivamente dal CIP; il CNSL può utilizzare solo il termine “Campionati Nazionali CNSL”.

Articolo. 3 - Progetti sport disabili

3.1

Al fine di garantire un’azione comune volta alla promozione sportiva dei disabili nell’ambito dell’attività svolta dal C.N.S.L., si conviene che tutti i progetti inerenti tale promozione siano preventivamente concordati tra i due Enti attraverso specifici incontri da organizzare di volta in volta e lettere d’intento.

3.2

In particolare, il C.I.P. ed il C.N.S.L. garantiranno ai propri tesserati ed affiliati una copertura assicurativa per gli eventi sportivi per disabili oggetto di ogni specifico accordo.

3.3

Il C.I.P. si riserva, inoltre, una volta trovato il pieno consenso sullo specifico progetto finalizzato alla promozione sportiva dei disabili, di erogare un contributo mirato, in ordine al quale il C.N.S.L. sarà tenuta a fornire al C.I.P. puntuale rendicontazione.

Articolo. 4 - Attività ufficiale sportiva promozionale

4.1

Si rende necessario che vengano attivati dei programmi tecnici ufficiali di promozione e diffusione dell’immagine, onde regolamentare le attività dei due Enti e facilitare l’integrazione degli atleti disabili nelle competizioni di carattere, oltre che locale, come già in essere, anche a livello interregionale, nazionale ed internazionale.

4.2

Il C.N.S.L. s’impegna ad adottare i regolamenti internazionali specifici per gli atleti disabili già emanati dai competenti organismi internazionali e si impegnano a consentire la libera partecipazione di atleti disabili (tesserati C.I.P. e C.N.S.L.) a tutti i tornei (o gare) ufficialmente concordati.

4.3

Le Parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello interessato, a fornire reciproca assistenza per l’eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

4.4

Lo sviluppo regolamentare dell’attività sportiva dei disabili esige che i campi gara e le attrezzature tecnico-logistiche siano predisposte per facilitare l’accesso degli atleti disabili e vengano quindi provviste di appositi scivoli e di quant’altro si potrebbe rendere necessario per l’abbattimento delle barriere architettoniche onde poter svolgere manifestazioni ufficiali sia a livello nazionale che periferico.



4.5

Per una concreta efficienza, va stilato congiuntamente quando si renda necessario:

- a) l'elenco completo delle attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento delle manifestazioni sia che facciano parte integrante del campo gara, sia che debbano essere aggiunte per esigenze particolari;
- b) va indicata la lista degli attrezzi tecnici necessari descrivendone le caratteristiche;
- c) in caso di consumo di uso, va concordato il carico economico: lo stesso dicasi per le attrezzature logistiche, sia fisse che mobili;
- d) va promossa l'eventuale utilizzazione di attrezzature in prestito al C.N.S.L. e suoi affiliati e/o associati, da parte del C.I.P.

Articolo. 5 – Affiliazione e tesseramento

5.1

Al fine di poter partecipare ufficialmente alla programmazione sportiva, si conviene, pertanto, di richiedere agli aderenti delle rispettive entità di provvedere ad una doppia affiliazione e ad un doppio tesseramento.

5.2

Per quanto riguarda l'affiliazione al C.I.P. (presso le quali dovranno tesserare gli atleti disabili), le Società Sportive C.N.S.L. non saranno obbligate a ripresentare i documenti per l'affiliazione (Statuto, Atto Costitutivo ecc.), ma dovranno solamente compilare la modulistica tecnica corredata dell'attestazione di affiliazione al C.N.S.L., pagando la prevista quota annua ridotta del 50% solo per il primo anno.

5.3

Nel caso di atleta disabile, già tesserato per una delle due entità, questi potrà ottenere il tesseramento da parte della seconda entità pagando una quota ridotta del 50% rispetto all'importo previsto da ciascuna organizzazione, purché si tratti di primo tesseramento richiesto entro e non oltre la stagione sportiva di riferimento.

5.4

Viene incentivata l'istituzione presso le Società Sportive del C.N.S.L.. di una Sezione Disabili.

Articolo. 6 – Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara

6.1

La formazione dei quadri tecnici relativamente alle discipline sportive per disabili è di esclusiva competenza del C.I.P. il quale, tuttavia, può previo specifico accordo, avvalersi delle strutture, centrali e/o periferiche, del C.N.S.L.. per l'organizzazione dei propri corsi.

6.2

Il CIP riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nel proprio Regolamento per la Formazione.

6.3

Il C.S.N.L., qualora organizzi corsi autonomamente, rilascia attestati, qualifiche e gradi tecnici validi esclusivamente nel proprio ambito associativo, salvo il caso in cui tali corsi ed attestati siano espressamente svolti in accordo con il CIP e nel rispetto delle sue normative.



6.4

Possono essere ammessi ai corsi o aggiornamenti per tecnici indetti dal C.I.P. i tesserati che abbiano conseguito una corrispondente qualifica tecnica presso il C.N.S.L. esclusivamente dopo valutazione positiva del programma relativo al corso frequentato da parte di una Commissione appositamente costituita.

6.5

Il CIP potrà, inoltre, avvalersi di esperti CNSL per i propri corsi di formazione.

Articolo. 7 – Iniziative Culturali

7.1

In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.

7.2

Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

Articolo. 8 - Ambiti dell'informazione e di diffusione dell'immagine

8.1

Al fine di realizzare una concreta attività di divulgazione dell'informazione e di diffusione dell'immagine potranno essere organizzati dei seminari propositivi riguardo a contenuti culturali, tecnici ed organizzativi.

8.2

Il C.S.N.L. designa e destina propri funzionari e collaboratori per sovrintendere ai rapporti con il C.I.P., allo scopo di garantire il necessario collegamento utile per fluire le informazioni.

8.3

Lo sviluppo della diffusione della cultura e dell'immagine del C.I.P., si può articolare con la collaborazione del C.N.S.L. attraverso:

- a) la divulgazione delle pubblicazioni su argomenti specifici sia promozionali che tecnici;
- b) scambio di pubblicazioni su argomenti specifici sia promozionali che tecnici;
- c) eventuale assistenza redazionale per i materiali a stampa, di produzione C.I.P.;
- d) divulgazione nell'ambito delle realtà periferiche del C.N.S.L., di informazioni riguardo all'attività C.I.P., con l'obiettivo di sensibilizzare i propri quadri, attraverso la corrispondenza con le società affiliate;
- e) assistenza per la realizzazione di produzioni audiovisive su temi tecnici e promozionali congiunti;
- f) da parte della C.I.P., predisporre e dotare il C.N.S.L., di materiali promozionali, tecnici e organizzativi ritenuti utili per la diffusione della propria attività.



Articolo. 9 – Controversie

9.1

Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse alla Giunta Nazionale del CONI.

Articolo. 10 – Durata

10.1

La durata della Convenzione è di due anni dalla data della firma e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno fino al completamento del quadriennio olimpico, qualora non venga disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi prima della data di scadenza.

10.2

Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

La presente Convenzione si compone di n° 6 pagine.

Roma. 18/10/2007

Centro Nazionale Sportivo Libertas

Comitato Italiano Paralimpico

Il Presidente

Il Presidente

